



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione XXI – Registro delle imprese

## Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-MCCVNT  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. **0099508 - 23/05/2014** - USCITA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
Uffici del registro delle imprese  
LORO SEDI

ALL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE  
ROMA

e, per conoscenza,

LETTERA-CIRCOLARE

ALL'UNIONCAMERE  
ROMA

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE  
ROMA

OGGETTO: Iscrizione della medesima PEC su due distinte imprese - Lettera circolare prot. n. 77684 del 9/05/2014 - Precisazioni.

---

Con la lettera-circolare richiamata in oggetto questa Amministrazione, rispondendo ad un quesito della Camera di commercio di Taranto, ha provveduto a fornire alcuni chiarimenti circa l'eventualità in cui il medesimo indirizzo di PEC risultasse iscritto nel registro delle imprese per due (o più) diverse imprese, puntualizzando che, alla luce dell'attuale quadro normativo, risulta <<oggi indubitabile che per ogni impresa (sia essa societaria o individuale) debba essere iscritto, nel registro delle imprese, un indirizzo di PEC alla stessa esclusivamente riconducibile>>.

In relazione alla predetta lettera-circolare sono pervenute alla Scrivente diverse richieste di chiarimenti da parte di associazioni, studi professionali ed altre tipologie di soggetti volte ad appurare se fossero desumibili, dalla lettera-circolare medesima, eccezioni al suddetto principio di esclusività ed univocità dell'indirizzo PEC, alla luce del riferimento, ivi presente, al caso delle <<imprese tra loro non collegate>>.



E' stato, ad esempio, richiesto se il riferimento alle imprese "collegate" fosse da intendersi come un atecnico rinvio alle disposizioni recate dall'art. 2359 c.c. in materia di società controllate e società collegate; oppure se nel riferimento in questione potesse farsi rientrare il caso di una associazione che riunisce cooperative operanti in determinati settori.

Al fine di fugare ogni possibile dubbio interpretativo, la Scrivente puntualizza, al riguardo, quanto segue.

La parte della lettera-circolare prot. n. 77684 cit. in cui compare l'espressione sopra richiamata é ricompresa tra virgolette, in quanto meramente riproduttiva, per finalità di completezza informativa, della richiesta di parere proveniente dalla Camera di commercio di Taranto. Non risulta, pertanto, possibile leggere quella sopra richiamata come una indicazione proveniente dalla Scrivente o, comunque, come una indicazione necessariamente condivisa.

La complessiva lettura della richiamata lettera-circolare indica, piuttosto, secondo ogni evidenza, che, all'esito di una articolata ricostruzione del quadro normativo riferibile all'argomento in oggetto, deve concludersi che per il pieno conseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana appare imprescindibile - e dovuta - l'adozione da parte di ogni impresa tenuta all'iscrizione nel registro delle imprese di un proprio univoco e autonomo indirizzo di PEC, nonché l'iscrizione di detto indirizzo nel registro medesimo.

Anche la presente lettera-circolare è trasmessa, come la precedente prot. n. 77684 del 9/05/2014, all'Agenzia per l'Italia digitale per le eventuali puntualizzazioni sull'argomento che ritenesse necessarie od opportune.

Si invitano codeste Camere a vigilare secondo ogni possibile accuratezza sul rispetto delle indicazioni che precedono e di quelle contenute nella ridetta lettera-circolare del 9/05/2014.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)